



IL TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE IV CIVILE

riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:

Dott. Giovanni D'Antoni	Presidente
Dott.ssa Gabriella Giammona	Giudice rel.
Dott. Giuseppe Rini	Giudice

esaminato il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata *ex artt.* 268 e ss. Codice della ██████████ ell'Insolvenza, depositato il 13/9/2022 da ██████████ (C.F. ██████████), rappresentata e difesa dall'Avv. Ettore Volpe;

letta la relazione *ex art.* 269 CCII, a firma del Professionista designato dall'OCC, Rag. Giuseppe Aprile;

considerato che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 27 CCII;

ritenuta l'inammissibilità del ricorso, stante l'assoluta impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori;

considerato, invero, che la debitrice, in palese stato di sovraindebitamento, non risulta titolare né di beni immobili o mobili registrati, né di crediti da porre, neppure in parte, a disposizione del ceto creditorio, disponendo esclusivamente di un reddito da lavoro dipendente interamente assorbito dalle esigenze di mantenimento del proprio nucleo familiare, nonché di beni mobili liquidabili per un valore complessivo di appena € 220,00 (rispetto ai quali è stata manifestata la disponibilità all'acquisto da parte di un terzo);

osservato, in particolare, che il reddito complessivo mensile netto del nucleo familiare, interamente derivante dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato intrattenuto dalla ██████████ con il Comune di Palermo, risulta pari ad € 1.093,83, mentre le spese di sussistenza del nucleo familiare stesso – come analiticamente indicate in ricorso – ammontano ad € 1.140,00 al mese, risultando, quindi, di importo superiore rispetto alle entrate mensili;

rilevato che la relazione dell'OCC quantifica il debito residuo della ██████████ in € 93.980,80 (di cui € 1.412,09 con privilegio mobiliare) e liquida i costi della procedura in € 2.500,00 oltre IVA per il compenso del Professionista, cui è necessario sommare le spese della procedura (quali, ad esempio, le spese di apertura e tenuta del conto corrente dedicato), oltre al compenso del Liquidatore;

osservato che, a seguito della liquidazione dei beni mobili di proprietà della ricorrente (per appena € 220,00), nessun importo potrebbe essere distribuito ai creditori, in quanto la somma ricavata, in assenza di alcuna altra attività, non risulterebbe sufficiente neanche a coprire integralmente i costi in prededuzione;

considerato che, sebbene la giurisprudenza citata dalla ricorrente a sostegno dell'ammissibilità del ricorso (v. pag. 10 del ricorso) – indirizzo formatosi con riferimento alla procedura di liquidazione del patrimonio *ex* L. 3/2012, ma sulla base di principi pienamente sovrapponibili alla liquidazione controllata di cui al nuovo CCII – effettivamente ammetta *“la possibilità di accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio anche in favore del sovraindebitato che (...) sia titolare solamente di beni mobili di modesto valore economico di scambio e di crediti, attuali e di futura derivazione dall'esercizio della propria attività professionale (...) i cui proventi – in ciò sostanzandosi la relativa liquidazione – vengono messi a disposizione del ceto creditorio”* (Tribunale di Roma 29/4/2019; nello stesso senso, Trib. Verona 21/12/2018, Trib. Pordenone 14/3/2019), tuttavia, la fattispecie in esame non rientra nell'ipotesi descritta dalla predetta giurisprudenza (accesso alla procedura di liquidazione sulla base di soli crediti futuri), mancando, nella specie, il necessario requisito di ammissibilità della procedura, e, segnatamente, la sua utilità prospettica rispetto allo scopo, utilità evidentemente legata alla concreta *messa a disposizione* del ceto creditorio di almeno una parte dei proventi dell'attività lavorativa del debitore;

ritenuto, invero, che l'apertura di una liquidazione senza beni neppure in prospettiva, o con una esigua somma liquida inidonea a coprire perfino le spese della procedura, risulta contraria ai principi di *efficienza ed economicità* che devono ispirare qualunque attività processuale, anche esecutiva o concorsuale (cfr. Trib. Piacenza 20/6/2022; Trib. Rimini 22/4/2021), risultando evidente l'intento del Legislatore di evitare il passaggio del debitore impossidente attraverso una procedura liquidatoria non utile per assenza di beni da liquidare e scarsità di risorse da distribuire, e tale da assorbire in costi professionali, gran parte, se non tutte, le esigue risorse disponibili, appena (e, nella specie, neanche del tutto) sufficienti a coprire le esigenze di mantenimento del debitore e del relativo nucleo familiare;

ritenuto, in altri termini, che l'apertura di una liquidazione controllata che riguardi un debitore del tutto impossidente e che non possa neanche offrire beni o crediti futuri da liquidare a beneficio del ceto creditorio, costituirebbe una procedura del tutto priva di utilità, tanto per i creditori quanto per il debitore: invero, i primi, in mancanza di attivo da realizzare e distribuire in loro favore, non conseguirebbero alcun vantaggio dall'apertura della procedura, assistendo piuttosto alla maturazione di spese prededucibili, e quindi di ulteriori passività di grado poziore, a carico del proprio debitore; quest'ultimo, dal canto suo, non realizzerebbe alcun vantaggio dall'apertura della procedura, il cui fine ultimo – costituito dall'accesso al beneficio dell'esdebitazione, riconoscibile, ai sensi dell'art. 282 comma 2, alle condizioni di cui all'art. 280 e sempre che il debitore non abbia *“determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”* – ben potrebbe essere conseguito, ove ricorrano gli analoghi presupposti prescritti dall'art. 283 CCII (*“meritevolezza”, “assenza di atti in frode”, “mancanza di dolo o colpa grave della formazione dell'indebitamento”*: v. art. 283 comma 7), al di fuori della procedura liquidatoria;

osservato, infatti, a tale ultimo proposito, che, non a caso, le disposizioni in materia di esdebitazione del soggetto sovraindebitato distinguono tra esdebitazione di diritto (art. 282 CCII), che segue l'apertura della procedura di liquidazione controllata, ed esdebitazione c.d. senza

utilità (art. 283 CCII), rivolta proprio al debitore persona fisica che “non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura”: il che conferma l’intento del Legislatore di evitare il passaggio obbligato del debitore impossidente attraverso una procedura liquidatoria non utile per assenza di beni da liquidare e tale da assorbire in costi professionali tutte le esigue risorse disponibili;

considerato, del resto, che a sostegno della possibilità per il soggetto sovraindebitato di accedere alla liquidazione controllata anche in mancanza di beni da liquidare non può essere invocato alcun parallelismo con la liquidazione giudiziale né con il fallimento, procedure che certamente possono essere aperte anche in totale assenza di attivo: ed infatti, mentre per l’imprenditore assoggettabile alla liquidazione giudiziale – come per quello fallibile – sussiste certamente l’utilità all’apertura di tali procedure indipendentemente dalla soddisfazione dei creditori, in quanto unica modalità di accesso (nella concorrenza delle condizioni prescritte dall’art. 280 CCII e, rispettivamente, dagli artt. 142 e ss. L.F.) al beneficio dell’esdebitazione, al contrario, per il sovraindebitato persona fisica incapiente il legislatore ha previsto, come già accennato, una equivalente ipotesi di esdebitazione c.d. senza utilità (anch’essa subordinata alla ricorrenza degli analoghi presupposti prescritti dall’art. 283 CCII);

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso in esame.

Si comunichi.

Palermo, 30/9/2022.

Il Giudice Delegato

Gabriella Giammona

Il Presidente

Giovanni D’Antoni

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell’art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.